

Capitolo 13° -PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE

Sommario

f) Rottami di metalli vari

Sezione I – Rottami di ferro e acciaio

Contrattazione ” 34

Responsabilità ” 35

Materiale “pronto al forno” ” 36

Sezione II – Rottami di ghisa

Classificazioni - Distinzioni ” 37

Requisiti della merce ” 38

Materiale “pronto al forno” ” 39

Contestazioni ” 40

Sezione III – Rottami e residui di metalli non ferrosi, leghe e semilavorati

Consegna (“resa”) e peso dei materiali ” 41

Tolleranze ” 42

Reclami ” 43

f) Rottami di metalli vari

Sezione I

Rottami di ferro e di acciaio

Art. 34 - Contrattazione.

I contratti di rottami di ferro e di acciaio sono conclusi con riferimento alla classificazione riportata nel listino settimanale dei prezzi pubblicato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano.¹

In una partita di rottami, contrattati secondo una determinata classifica, non è ammessa la presenza di:

- materiale zincato, smaltato, stagnato, ramato, ottonato, piombato;
- rottame di ghisa;
- rottame legato, eccessivamente ossidato, impuro e comunque dannoso alla carica;
- rottame fornito in recipienti chiusi, in fasci, in sacchi;
- gli ordigni bellici in genere, siano essi carichi o scarichi, e qualsiasi corpo che possa presentare rischi di esplosione o di incendio;
- qualsiasi altro materiale estraneo al ferro e all'acciaio.

Art. 35 - Responsabilità.

In caso di danni alle cose causati dalla presenza nei rottami di ordigni esplosivi, se accertata la provenienza, il venditore deve rispondere in solido con il compratore.

Art. 36 - Materiale "pronto al forno".

Per materiale contrattato come "pronto forno" si intende il "lamierino", questo deve essere in pezzi delle dimensioni massime di cm. 50x50x30.

Sezione II

Rottami di ghisa

Art. 37 - Classificazioni - Distinzioni.

La classificazione dei rottami di ghisa è la seguente:

- a) Rottami di ghisa meccanica: provengono da demolizione di macchi-

¹ Nel listino della C.C.I.A.A. di Milano non sono compresi i prezzi dei rottami derivanti dalla demolizione di autovetture.

nario in pezzatura pronta al forno, costituiti in particolare da pezzi di macchine utensili, da altre macchine (comprese quelle agricole) e motori in genere, ecc.

- b) Rottami di ghisa comune: sono costituiti in particolare da rottami di tubi di ghisa puliti, rottami di ghisa edilizia, ceppi freno, colonne, radiatori, caldaie, piastre, chiusini stradali, ecc.
- c) Rottami di ghisa bianca o bruciata: sono costituiti da tutti quei rottami che alla frattura si presentano di ghisa bianca o che hanno subito l'azione del fuoco.
- d) Rottami di lingottiere: basi di lingottiere non bruciate.
- e) Tornitura di ghisa: con la precisazione che trattasi di tornitura fresca, pulita non ossidata o leggermente o fortemente ossidata.

Art. 38 - Requisiti della merce.

Una partita di rottami di ghisa contrattati secondo la denominazione commerciale "rottami di ghisa meccanica" non deve contenere ghisa bianca, bruciata, acciaiosa, malleabile, rottame smaltato e ferro.

Se oggetto del contratto sono "rottami di ghisa comune" la partita non deve contenere rottami di ghisa bianca, bruciata, smaltata, malleabile e ferro.

Art. 39 - Materiale "pronto al forno".

I rottami di ghisa contrattati con materiale "pronto al forno" devono essere in pezzi del peso fino a kg. 50. E' tuttavia ammessa la presenza di materiale in pezzi del peso fino a 100 kg. purché demolibile alla mazza a mano.

Art. 40 - Contestazioni.

Al ricevimento della merce il compratore deve classificare il materiale, esprimendo la categoria e i cali riscontrati.

In caso di controversia il venditore deve provvedere al ritiro, a sue spese, della merce entro un massimo di 8 giorni, diversamente deve accettare il giudizio del compratore.

Sezione III

Rottami e residui di metalli non ferrosi, leghe e semilavorati

Art. 41 - Consegna ("resa") e peso dei materiali.

Quando il materiale deve essere consegnato al magazzino del compratore il carico ed il trasporto del materiale devono essere effettuati a spese del venditore. Lo scarico deve essere eseguito a spese del compratore. Il peso valido è quello accertato nel magazzino del compratore o, in caso di contestazione, alla pesa pubblica.

Quando il materiale deve essere ritirato al magazzino del venditore il carico è eseguito a spese del venditore. Il trasporto e lo scarico sono a spese del compratore. Il peso valido è quello accertato nel magazzino del venditore.

Art. 42 - Tolleranze.

Anche se la clausola "circa" non è espressamente indicata nel contratto, è ammessa sul totale della fornitura una tolleranza quantitativa del 5 % in più o in meno.

Art. 43 - Reclami.

Se il materiale inviato non ha le qualità convenute il compratore deve darne avviso al venditore entro i termini di legge e tenere il materiale a disposizione del venditore per l'eventuale contestazione sulla fondatezza del reclamo.

Il venditore deve provvedere alla relativa verifica entro 8 giorni dal ricevimento del reclamo. Trascorso tale termine il compratore ha facoltà di disporre del materiale e di provvedere alle operazioni di cernita e di valutazione addebitando anticipatamente al venditore le relative spese.